

**REGIONE LIGURIA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3**  
**“GENOVESE”**

DELIBERAZIONE N. **13** DEL **26** GEN. 2017

**OGGETTO:** Proroga, per il periodo 25/01/2017-31/03/2017, della convenzione con “Terme Genova S.r.l.”, per prestazioni di assistenza termale, approvata con deliberazione n. 30 del 28/01/2016, integrata con deliberazione n. 268 del 05/05/2016, per il periodo 25/01/2016-24/01/2017.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali;

Premesso che:

- la Regione Liguria, con provvedimento n. 545 del 01/06/2006, avente ad oggetto “*Approvazione requisiti di autorizzazione, accreditamento e di attribuzione dei livelli tariffari per gli stabilimenti termali*” ha deliberato appositi parametri per le prestazioni e le strutture che erogano cure termali;
- lo stabilimento della Società “Terme di Genova S.r.l.” di Acquasanta, autorizzato con provvedimento del Comune di Genova n. 2 del 05/01/2010, accreditato per terapie inalatorie con delibera Giunta Regione Liguria n. 962 del 05/08/2010, ai sensi dell’art.8 quater D.lgs n. 502/92 ed s.m.i., con livello tariffario A, ha avanzato istanza di rinnovo di accreditamento alla Regione Liguria e, in data 02/08/2013, è stato avviato il procedimento amministrativo per la concessione del rinnovo dell’accreditamento istituzionale (come da nota dell’ARS Liguria Prot. n. RU/2013/3772/464 del 09/08/2013);
- la Società “Terme di Genova S.r.l.”, accreditata per le sole terapie inalatorie, è l’unica realtà presente sul territorio di quest’Azienda;
- è interesse di quest’Azienda ridurre il fenomeno della mobilità passiva;
- con deliberazione n. 83 dell’08/02/2011, a seguito dell’autorizzazione da parte della Regione Liguria (Decreto del Direttore Generale n. 14 del 20/01/2011), quest’Azienda ha stipulato un contratto annuale con le “Terme di Genova S.r.l.”, con sede a Genova, Via Acquasanta n. 245, in possesso dei requisiti relativi all’accreditamento istituzionale, periodo 25/01/2011- 24/01/2012, per avvalersi delle prestazioni termali erogate dal suddetto Stabilimento al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai propri utenti;
- in forza di successivi atti deliberativi, da ultimo con deliberazione n. 30 del 28/01/2016, integrata con deliberazione n. 268 del 05/05/2016, quest’Azienda ha provveduto alla stipula del contratto di cui trattasi per il periodo 25/01/2016-24/01/2017;
- ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, quest’Azienda intende continuare ad avvalersi delle prestazioni termali erogate dal suddetto Stabilimento al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai propri utenti;

Preso atto che, con nota di posta elettronica in data 23/12/2016 (acquisita agli atti con ID n. 50322853 del 27/12/2016), la S.C. Cure Primarie quantificava, in via presuntiva, i costi per la prosecuzione del servizio di cui trattasi, nel primo trimestre 2016, in misura pari ad € 15.000,00;

Vista la Legge Regione Liguria n. 17 in data 29/07/2016 avente ad oggetto “*Istituzione dell’Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria*”;

Rilevato che l’art. 3 della citata L.R. 17/2016 attribuisce, alla neo istituita (1/10/2016) A.li.sa, le funzioni -tra le altre - di “*definizione e stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o*

*equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati”;*

Preso atto che l'art. 12 della ricordata L.R. 17/2016 attribuisce all'A.Li.sa un termine di centottanta giorni per il riordino delle funzioni e organizzazione delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale nonché per la *“riforma della disciplina in materia di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie;*

Vista la D.G.R. n. 1183 del 20/12/2016, ad oggetto: *“Accordi contrattuali con soggetti pubblici e privati accreditati. Programmazione spesa 1° Trimestre 2017. Direttive e indirizzi alle Aziende, Istituti ed Enti del S.S.R.”;*

Dato atto che, nelle more della definizione di modalità e termini di applicazione indicati da A.Li.sa, giuste le prescrizioni di cui alla citata L.R. 17/2016 e sopra richiamata D.G.R. n. 1183/2016, la Direzione di quest'Azienda ha valutato la necessità di procedere alla proroga tecnica della convenzione in argomento, per il periodo 25/01/2017-31/03/2017, sulla base della spesa storica trimestrale riferita al 2016, al fine di consentire il subentro di A.Li.sa medesima nel rapporto contrattuale con *“Terme Genova S.r.l.”*, ad oggi contrattualizzata per l'erogazione di prestazioni di assistenza termale;

Visto l'art. 4 della Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) a mente della quale non sono applicabili, ai contratti del tipo in oggetto, gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Si ritiene pertanto necessario, per le motivazioni sopra espresse di:

- approvare la proroga tecnica, per il periodo 25/01/2017-31/03/2017, dell'accordo contrattuale con la *“Terme Genova S.r.l.”*, per l'erogazione di prestazioni di assistenza termale, approvato con deliberazione n. 30 del 28/01/2016, integrata con deliberazione 268/2016, giuste le prescrizioni di A.Li.sa conseguenti alla citata L.R. 17/2016;
- dare atto che gli oneri derivanti dall'accordo di cui al punto precedente, per il periodo 25/01/2017-31/03/2017, ammontano a complessivi presunti € 15.000,00=, sulla base della spesa storica trimestrale 2016;
- rinviare, altresì, a successive determinazioni dirigenziali della S.C. Cure Primarie la regolamentazione dei costi derivanti dall'eventuale prosecuzione, in regime di proroga, giuste le prescrizioni della Legge Regione Liguria 29/07/2016 dell'accordo in oggetto, per i periodi successivi al 31/03/2017;

Visto il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regione Liguria 8/02/1995 n. 10 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regione Liguria 7/12/2006 n. 41 e successive modificazioni;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

## **DELIBERA**

1. di approvare la proroga tecnica, per le motivazioni più estesamente espresse nella parte motiva, per il periodo 25/01/2017-31/03/2017, della convenzione con *“Terme Genova S.r.l.”*, per l'erogazione di prestazioni di assistenza termale, di cui alla deliberazione n. 28 del 30/01/2016, giuste le prescrizioni di A.Li.sa conseguenti alla L.R. 17/2016 citata in premessa;
2. di dare atto che i costi derivanti dall'accordo, per il periodo 25/01/2017 - 31/03/2017, ammontano a complessivi € 15.000,00=, a gravare sul Bilancio d'Esercizio 2017 conto n. 135.060.025 aut. n. 138/1

3. di riservarsi l'eventuale autorizzazione dei costi afferenti a periodi successivi al 31/03/2017 con specifiche determinazioni dirigenziali della S.C. Cure Primarie;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale, ai sensi dell'articolo 41 comma 4 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.;
5. di dare atto che la presente deliberazione è composta da numero 3 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Paolo CAVAGNARO)

IL DIRETTORE  
S.C. AFFARI GENERALI  
(Dott.ssa Avv. Giovanna DEPETRO)

Visto  
per conformità alle direttive ed indirizzi aziendali  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GIURIDICO  
(Avv. Rosa PLACIDO)

Visto  
per la verifica della regolarità contabile  
IL DIRETTORE  
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ  
(Dott. Stefano GREGO)

Pubblicata all'Albo dalla data

26 GEN. 2017

del .....

Il Responsabile